



PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

Al Commissario Delegato

PER L'EMERGENZA RIFIUTI
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA

COMMISSARIO DELEGATO
ON. DR. SALVATORE CUFFARO

VICE COMMISSARIO
AVV. FELICE CROSTA

VISTO

l'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTA

l'Ordinanza del Ministro dell'Interno, delegato per il coordinamento della Protezione Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, con la quale il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTE

le Ordinanze di Protezione Civile n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22.03.2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3327 del 7 novembre 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004 e n. 3397 del 28 gennaio 2005, con le quali sono state approvate modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999;

VISTO

l'art 1-ter del decreto legge 07.02.2003, n. 15, come convertito, con modificazioni, con legge. 08.04.2003, n. 62 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale;

VISTA

la Disposizione n. 641 del 23.07.2001, con la quale il Presidente della Regione, nella qualità di commissario delegato, ha nominato vice commissario l'avv. Felice Crosta, conferendo allo stesso tutte le competenze afferenti il Commissario delegato, nonché tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'ordinanza 2983/99 e dalle successive ordinanze modificative ed integrative;

VISTO

In particolare l'art. 9 comma 1, dell'Ordinanza n. 2983 del 31/05/1999, integrata dall'art. 4 comma 16 dell'Ordinanza n. 3136 del 25/05/2001, da cui si evince che il Commissario Delegato-Presidente della Regione Siciliana, provvede, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione alla realizzazione delle opere, nonché, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'autorizzazione all'esercizio degli impianti di recupero e smaltimento;



- VISTO** il D.P.C.M. del 23.12.2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
- VISTA** la delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni, concernenti lo smaltimento dei rifiuti;
- VISTO** il decreto legislativo 05/02/1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio" e le successive modifiche ed integrazioni ad esso apportate;
- VISTO** il decreto dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 288 del 3 marzo 1989 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla disciplina delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti;
- CONSIDERATO** che l'art. 57 del sopracitato D.Lgs. n. 22/97, prevede che le norme regolamentari e tecniche che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del citato decreto legislativo e che ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi;
- VISTO** il D.Lgs. n. 95/92 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il Decreto 16 maggio 1996, n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO** il D.P.R. 12 aprile 1996 concernente le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche ed integrazioni di cui al DPR 3 settembre 1999;
- VISTA** l'art. 91 della Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- VISTO** l'art. 1, comma 15, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- VISTA** l'art. 129 comma 23 della Legge regionale 26 marzo 2002, che sopprime l'art. 5 della L.R. n. 181/81;
- VISTI** i codici C.E.R. allegati al D.Lgs. n. 22/97 e la loro trasposizione ai codici dell'elenco dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CEE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CEE, 2001/119/CEE e 2001/573/CEE;

VISTA

la Direttiva 09/04/02 recante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco di rifiuti;

VISTA

l'Ordinanza Commissariale 18 dicembre 2002 n. 1166 con la quale è stato adottato il Piano di gestione dei rifiuti ed il Piano delle bonifiche in Sicilia;

VISTA

l'Ordinanza Commissariale 2 dicembre 2003 n. 2196, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità di presentazione delle garanzie finanziarie;

VISTA

l'Ordinanza commissariale n. 421 del 20.04.2004, con la quale questo Ufficio ha concesso alla Ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s., l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non, previste negli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97, nell'impianto sito in Contrada Ciancio, Zona Industriale di Marsala (TP);

VISTA

l'istanza pervenuta a questo Ufficio in data 24/05/2005, con la quale la Ditta Vincenzo Pecorella Oli s.a.s. ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'aumento della potenzialità annua di rifiuti pericolosi, già autorizzati con Ordinanza Commissariale n. 421 del 20/04/2004 da tonn./anno 1200 a tonn./anno 7200;

RITENUTO

pertanto, di potere procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i. all'aumento della potenzialità annua di rifiuti speciali pericolosi autorizzati con la citata Ordinanza commissariale n. 421 del 20/04/2004 da tonn./anno 1200 a tonn./anno 7200;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del citato D.Lgs. n. 22/97, anche se più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

ORDINA

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 421 del 20/04/2004 è così modificato:

"La ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare D15 e di messa in riserva R13, previste negli allegati "B" e "C" del D.Lgs. n. 22/97, per una quantità di 7200 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi e per la quantità di 1290 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi".

Art. 2

Prima dell'inizio dell'attività autorizzata con la presente Ordinanza la Ditta dovrà adeguare le garanzie finanziarie già prestate a copertura dell'aumento della potenzialità di cui alla

- presente Ordinanza, nei termini e nei modi previsti dalla Ordinanza Commissariale n. 2196 del 02/12/2003.
- Art. 3** Resta valida l'Ordinanza commissariale n. 421 del 20/04/2004 per quanto non espressamente modificato e/o integrato con la presente Ordinanza.
- Art. 4** La Provincia Regionale di Trapani ed il Comune di Marsala, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.
- Art. 5** Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.
- Art. 6** Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, 26 MAG. 2005



Felice CROSTA